

Art. 6 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 22 marzo 2016

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **L. Pagani**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 23 marzo 2016 n. 76)

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini

Decreto esecutivo concernente l'elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie

(del 22 marzo 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il decreto legislativo concernente l'elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 15 dicembre 2015, pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi n. 12 dell'11 marzo 2016;

tenuto conto che l'elenco dei mandati indicati all'art. 1, diversamente dall'elenco annesso al messaggio del Consiglio di Stato 26 maggio 2014 n. 6945, omette l'attribuzione della dermatologia multidisciplinare e complessa (DER1);

preso atto che si tratta un errore formale verificatosi al momento dell'impaginazione dell'elenco contenuto nel rapporto 30 novembre 2015 n. 6945R1 della maggioranza della Commissione speciale pianificazione ospedaliera e ripetutosi anche nella pubblicazione sul Foglio ufficiale n. 101-102/2015 del 22 dicembre 2015;

considerata la necessità di completare l'elenco e l'assegnazione dei mandati con l'inserimento della dermatologia multidisciplinare e complessa e ricordato che il Gran Consiglio non ha apportato modifiche all'elenco dei mandati rispetto alle proposte governative;

visto l'art. 66 cpv. 3 LCAMal, richiamato anche dall'art. 6 del citato decreto legislativo, che attribuisce al Consiglio di Stato la competenza per revisioni di minore entità;

decreta:

Art. 1 L'articolo 1 del decreto legislativo concernente l'elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 15 dicembre 2015, è completato nel seguente modo:

Gruppi principali di prestazioni	Sigla	Gruppi di prestazioni	
Multi-disciplinari e complesse	DER1	Dermatologia (incluse malattie sessualmente trasmissibili)	
		Ospedale regionale di Lugano (ORL)	
		Clinica Luganese (Moncucco)	
		Clinica S. Anra	
		Clinica Ars Medica	
		Cardiocentro Ticino (CCT)	
		Ospedale regionale di Bellinzona (OSG)	
		Ospedale regionale di Bellinzona (FAI)	
		Ospedale regionale di Bellinzona (ACQ)	
		Ospedale regionale di Locarno (ODL)	
		Clinica S. Chiara	
		Clinica Varini	
		Ospedale regionale di Mendrisio (OBV)	
		Istituti fuori Cantone	

Mandati assegnati

Art. 2 Le scritte «Prov.» e «Prim.» che figurano nelle caselle di attribuzione dei mandati rispettivamente VIS 1.; VIS 1.2 e VIS 1.4 sono soppresse, in quanto ridondanti.

Art. 3 Il rimando ¹ della colonna Istituti fuori Cantone dell'elenco **1. Istituti somatico-acuti** è corretto in ¹⁺².

Art. 4 Il rimando * della colonna Istituti fuori Cantone dell'elenco **2. Istituti di riabilitazione** è completato a piè pagina con ***Istituti fuori Cantone, (1) Istituti fuori Cantone riconosciuti per la riabilitazione neurologica e (2) Istituti fuori Cantone riconosciuti per la riabilitazione pediatrica.**

Art. 5 L'elenco degli istituti di cui all'art. 1, punto **1. Istituti somatico-acuti** è consultabile con i mandati assegnati a colori, nella banca dati degli atti parlamentari e messaggi governativi, messaggio n. 6945, elenco degli istituti autorizzati ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 LAMal (stato 1° aprile 2016).

Art. 6 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° aprile 2016.

Art. 7 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi (art. 53 LAMal).

Bellinzona, 22 marzo 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014; modifica (del 22 marzo 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- la legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994, art. 8b, 8c e 8e;
- il decreto legislativo concernente la definizione del prelievo sulla produzione e sui consumi di energia elettrica da destinare al finanziamento del fondo cantonale per favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile del 19 dicembre 2013;
- la legge federale sull'energia (LEne) del 26 giugno 1998;
- l'ordinanza federale sull'energia (OEn) del 7 dicembre 1998;
- l'ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità (OGO) del 24 novembre 2006;

decreta:

I

Il regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014 è così modificato:

Art. 2 cpv.2

²Alfine di determinare il consumo globale sul quale applicare il prelievo, i gestori di rete inoltrano, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati che riguardano l'anno civile precedente (anno di riferimento) relativi: